



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2011, n. 1168

Comune di Monteroni di Lecce (LE) - Piano di Lottizzazione convenzionata della zona omogenea "F4" del P.R.G. lungo la S.P. n. 6 Monteroni-Lecce Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P
Soggetto proponente: Campus srl e sig. Luigi Mariano Mariano.

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di Monteroni di Lecce (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Monteroni di Lecce (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo al progetto per l'attuazione del Piano di Lottizzazione convenzionata della zona omogenea "F4" localizzata lungo la S.P. 6 Monteroni-Lecce.

Con nota comunale n. 21816 del 30.12.2010 acquisita al prot. regionale n. 52 del 04.01.2011 della P.O. di Lecce, il Comune di Monteroni di Lecce (LE) ha trasmesso la documentazione scrittografica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 42 del 06.08.2010
- Scheda di controllo urbanistico
- Tav. 19 Relazione con vincolo paesaggistico
- Tav. 20 Aerofotogrammetrico con vincolo PUTT
- Tav. 21 Planimetria generale con vincolo PUTT

- Tav. 22 Planimetria generale su base fotografica con vincolo PUTT

Con nota protocollo regionale n. 1422 del 11.02.2011 la P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce del Servizio Urbanistica, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, chiedeva chiarimenti e integrazioni come di seguito testualmente riportato:

“Dall'esame della documentazione pervenuta si rileva la necessità che gli elaborati trasmessi siano integrati con rappresentazioni cartografiche relative all'inquadrimento territoriale dell'area oggetto d'intervento anche da un punto di vista della destinazione d'uso del PRG vigente, nonché con una relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare e di qualsivoglia atto scrittografico che esponga in modo puntuale l'intervento che si intende realizzare.

Inoltre, nonostante l'area d'intervento sia solo marginalmente interessata dalle disposizioni di tutela del P.U.T.T./P., occorre chiarire puntualmente l'interferenza del progetto proposto con le medesime disposizioni del Piano Regionale, con specifico riferimento, non solo all'A.T.E. “C”, ma anche alla natura del “bosco” presente che verrebbe interessato dalle opere. Si rileva, infatti, da approfondimenti d'ufficio che lo stesso sia sottoposto a tutela dall'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e che, quindi, per questo valgono le relative prescrizioni di base sia per l'area di pertinenza sia per l'area annessa.

Si segnala, altresì, che nell'area d'intervento è presente una componente culturale indicata dalla Carta dei Beni Culturali della Regione (CBC), denominata “Villa Zina”, per la quale si richiede un approfondimento conoscitivo e una verifica circa la sua assimilazione ai beni tutelati dall'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Infine, nel caso in cui gli interventi previsti, a seguito di specifici approfondimenti, debbano essere eseguiti in contrasto con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., è necessario verificare se esistano o meno i presupposti per l'attivazione della procedura di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..”

Con nota protocollo comunale n. 6420 del 18.04.2011 il Comune di Monteroni di Lecce (LE), trasmetteva i seguenti atti scritto-grafici integrativi:

- Tav. 1 Relazione generale
- Tav. 2 Stralcio P.R.G. vigente
- Tav. 19 Relazione vincolo paesaggistico
- Tav. 20 Planimetria generale su base fotografica con vincoli

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Piano di Lottizzazione convenzionata della zona omogenea “F4” del P.R.G. lungo la S.P. n. 6 Monteroni-Lecce. D.C.C. n. 42 del 06.08.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Campus srl e sig. Luigi Mariano Mariano

Il progetto prevede l'attuazione del PdL relativo alla zona F4, destinato ad attrezzature universitarie già presentato nel 1998 dalla Campus srl, che prevedeva la realizzazione di 1050 alloggi suddivisi in quattro corpi fabbrica, oltre un edificio per mensa e un altro da destinare a clubhouse a servizio degli impianti sportivi. Nel 2002 è stata presentata proposta di variante tesa a destinare la mensa e l'aula magna ad aule universitarie in favore della facoltà di Giurisprudenza: con tale concessione sono stati realizzati il corpo “B” e parzialmente il corpo “C” tra quelli previsti. Nel 2008 è stata definitivamente approvata la variante delle N.T.A. del P.R.G. in merito alle zona F4 nelle quali sono previsti anche insediamenti parauniversitari. Conseguentemente rispetto alla variante del 2002, nel 2009 è stato presentato il PdL in oggetto di iniziativa privata che prevede, rispetto alla versione precedente, quanto segue:

- l'aggiunta di un'area di proprietà di Luigi Mariano Mariano, estesa 5891 mq e avente la stessa destinazione urbanistica, entro cui si prevede la realizzazione della mensa del campus;
- il cambio di destinazione d'uso del fabbricato “C” da residenze universitarie ad aule, studi e residenze

docenti;

- la previsione di un palazzetto dello sport e altri impianti adiacenti all'edificio destinato a club-house di cui utilizzerà i servizi.

Inoltre, rispetto alla soluzione presentata nel 2009, nel recepire le prescrizioni della citata nota regionale, il progetto è stato modificato prevedendo:

- la traslazione e la rotazione del palazzetto sportivo, del bar e degli spogliatoi, al fine di ricadere fuori dall'area annessa dell'A.T.D. "bosco" come nel seguito evidenziato;

- l'eliminazione dei parcheggi ricadenti nell'area di pertinenza dell'A.T.D. "bosco";

- la ricollocazione planimetrica degli impianti sportivi;

- la previsione del restauro di Villa Zina con la sistemazione di ulteriori percorsi che la colleghino alla retrostante mensa.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano limitatamente sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti, in parte, in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., risulta che l'area d'intervento è interessata dall'area annessa dell'A.T.D. "bosco" sottoposta alle disposizioni di tutela dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; inoltre da approfondimenti d'ufficio, si evince che la zona d'intervento ricade in adiacenza ad un'area boscata la quale, pur non cartografata dal P.U.T.T./P. è sottoposta a tutela dal Dlgs 42/2004 ss.mm.ii. e in quanto tale soggetta alle prescrizioni di base di cui al punto 4.2 del citato articolo 3.10 delle N.T.A. stesse del P.U.T.T./P.. Essa è cartografata nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera "g" Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela. Riguardo alla presenza nell'area d'intervento di "Villa Zina", componente culturale indicata dalla Carta dei Beni Culturali della Regione (CBC), dagli atti trasmessi e a seguito di verifica comunale, la stessa non risulta sottoposta ad alcun vincolo formale di tutela, pur prevedendo, nel progetto proposto, opere di ristrutturazione e conservazione del fabbricato storico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che parte dell'intervento, con specifico riferimento ad una porzione dell'area destinata a parcheggi, ricade nell'area annessa dell'A.T.D. "bosco" e nell'A.T.E. "C"; inoltre, la zona a parcheggi residua e una parte delle attrezzature sportive, ricadono esclusivamente nell'area annessa dello stesso A.T.D. "bosco", ma in un A.T.E. "E", come sopra rappresentato.

In rapporto, quindi, all'ambito esteso "C" di riferimento, questo ha motivo di esistere in quanto risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità e da un rilevante valore paesaggistico, attesa la presenza del citato "bosco". Gli interventi previsti in A.T.E. "C" e contestualmente nell'area annessa al bosco, rappresentati da parte dei parcheggi a servizio delle strutture, comportano una trasformazione fisica, e un uso del territorio che, pur interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano modificazioni che non comportano significativi cambiamenti da un punto di vista degli impatti paesaggistici e ambientali rispetto allo stato attuale dei luoghi, trattandosi esclusivamente di percorsi e spazi di sosta con l'esclusione di opere volumetriche, sostanzialmente congruenti con i caratteri morfologici originari del contesto.

Riguardo agli interventi previsti esclusivamente nell'area annessa all'A.T.D. "bosco", in A.T.E. "E", gli stessi, costituiti da parte degli impianti sportivi, ricadono in un'area che sostanzialmente non presenta un elevato grado di naturalità, trattandosi, peraltro di opere destinate alla formazione di aree attrezzate con

esclusione di opere volumetriche e che non comportano significative alterazioni della morfologia dei luoghi.

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano essenzialmente conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso di tipo "C" in cui le opere ricadono, non configurando, quindi, una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi previsti, ricadenti in un A.T.E. classificato "C" e nell'area annessa dell'A.T.D. "bosco", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) l'edificio adibito a mensa sia traslato verso ovest in modo da non interferire con la vegetazione arborea e arbustiva presente;
- 2) le pavimentazioni carrabili o pedonali interne all'area d'intervento, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaio, ecc.) escludendo opere che comportino la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- 3) nell'area occupata dai parcheggi, sia prevista la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone, similari a quelle esistenti nel prospiciente bosco, a completamento dei margini naturali dello stesso e al fine di garantire un'adeguata integrazione dell'intervento con la medesima area boscata;
- 4) nelle aree attrezzate destinate ad impianti sportivi, siano previste esclusivamente pavimentazioni permeabili; sia garantito il corretto inserimento paesaggistico, senza opere volumetriche e superficie coperta; siano previsti nuovi impianti vegetazionali con l'impiego solo di specie arboree e arbustive autoctone lungo i perimetri degli impianti stessi e nelle aree a verde previste; le eventuali recinzioni a rete delle stesse strutture sono consentite solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante al fine di integrare il valore paesaggistico dei luoghi;
- 5) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008, siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili e la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
- 6) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- 7) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 8) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 9) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, dovrà essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere

alla approvazione definitiva del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di Monteroni di Lecce dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Monteroni di Lecce del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Monteroni di Lecce (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio proponente al Comune di Monteroni di Lecce (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
